ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano - Tel. 0266981130
Email segreteria@geolomb.it - PEC segreteria@pec.geolomb.it

DELIBERA n. 131/2025

AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

Il giorno 19/12/2025, riunito in modalità videoconferenza e presso la sede di Milano in via G.B. Pirelli 26, con i seguenti Consiglieri:

Dott.ssa Geol. Federica Ravasi	presente
Dott. Geol. Sergio Santambrogio	presente
Dott.ssa. Geol. Cristina Iarabek	presente
Dott.ssa Geol. Samanta Cristante	presente
Dott. Geol. Vincenzo Giovine	presente
Dott. Geol. Paolo Granata	assente
Dott. Geol. Andrea Piccin	presente
Dott.ssa Geol. Paola Sala	assente
Dott. Geol. Filippo Tallarini	assente
Dott. Geol. Gilberto Zaina	presente
Dott. Geol. Fabio Valsecchi	assente

il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia

- VISTO il contratto in essere con l'avv. Anna Lagonegro, avente ad oggetto l'attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, consistente in pareri scritti e verbali; redazione lettere e note e/o diffide ad Enti privati, ad Enti ed Istituzioni Pubbliche, ad Enti Pubblici territoriali, ad Amministrazioni Pubbliche di competenza; redazione delibere; consulenza al Consiglio di Disciplina; quant'altro eventualmente connesso;
- TENUTO CONTO che il contratto sopra descritto, con decorrenza iniziale 1° gennaio 2024 è in scadenza al 31 dicembre 2025;
- CONSIDERATA la qualità e la quantità di prestazioni espletate dall'avv. Anna Lagonegro nel biennio 2024/2025 e la congruità dell'incremento dei compensi richiesto in applicazione del D.M. 10.03.2014, n° 55, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n° 147 e della normativa sull'equo compenso, tenuto anche conto che l'importo dei contratti precedenti risulta invariato dalla prima convenzione stipulata in data 15.09.2015 ad oggi mentre, di contro, le attività hanno assunto, nel tempo, carattere di maggiore complessità e frequenza;
- VISTA la delibera n.122/2025 del 19/12/2025 di Consiglio di approvazione del bilancio di previsione;
- RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziali, anche al fine di garantire continuità di assistenza in un settore di rilevante importanza per l'Ente Pubblico Ordine e per i suoi iscritti;
- NOMINATO RUP della presente procedura il geologo dott.ssa Federica Ravasi;
- DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre debba individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente

alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- DATO altresì ATTO, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto di importo di € 20.000,00 annui (di cui € 17.391,31 per compensi e € 2.608,69 per spese forfettarie al 15% ex art. 2, comma 2 D.M. 10.03.2014, n° 55, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n° 147), oltre IVA, CpA, e con applicazione della ritenuta d'acconto nella misura di legge, per l'affidamento dell'attività sopra descritta le cui prestazioni essenziali vengono di seguito indicate: attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziali, consistente in pareri scritti e verbali; redazione lettere e note e/o diffide ad Enti privati, ad Enti ed Istituzioni Pubbliche, ad Enti Pubblici territoriali, ad Amministrazioni Pubbliche di competenza; redazione delibere; consulenza al Consiglio di Disciplina; quant'altro eventualmente connesso. Restano espressamente esclusi corsi di approfondimento e aggiornamento anche ai fini dell'APC, nonché partecipazione e interventi a congressi e convegni.
- CONSIDERATO, per quanto concerne la forma del contratto, che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. "b" del medesimo decreto, lo stesso può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- TENUTO, dunque, CONTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 36/2023 e che devono considerarsi clausole essenziali quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento con particolare riguardo a:
  - importo contrattuale pari ad € 20.000,00 annui (di cui € 17.391,31 per compensi e € 2.608,69 per spese forfettarie al 15% ex art. 2, comma 2 D.M. 10.03.2014, n° 55, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n° 147), oltre IVA, CpA, e con applicazione della ritenuta d'acconto nella misura di legge;
  - durata contrattuale pari ad anni tre, a partire dal 1° gennaio 2026 con scadenza al 31 dicembre 2028;
  - facoltà di proroga alle medesime condizioni per consentire nuovo affidamento;
  - impegno dell'Ordine a non esercitare la facoltà di recesso anticipato salvo casi di grave inadempimento dell'affidatario;
  - diritto dell'affidatario, in caso di recesso da parte dell'O.R. Lombardia, alla corresponsione di somma pari all'intero importo triennale pattuito aumentato in ragione del 15% a titolo di penale, dedotto quanto già eventualmente corrisposto;
  - diritto al pagamento delle prestazioni eseguite sulla base della fatturazione maturata in caso di recesso per giusta causa o giustificato motivo da parte dell'affidatario;
  - modalità di pagamento per ciascun anno, con n° 4 ratei trimestrali da corrispondersi a seguito di regolare fatturazione elettronica ai sensi di legge.
- RILEVATO, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, che l'affidamento non è suddivisibile in lotti per la natura delle prestazioni da rendere;
- TENUTO altresì CONTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023;
- EVIDENZIATO che il Contratto Collettivo Nazionale da applicare da parte dell'affidatario che abbia personale alle proprie dipendenze in relazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 è quello degli Studi Professionali;

- PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto, non vengono richieste né le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 né, con riferimento a quanto disposto dal successivo comma 4 del citato art. 53 del Codice dei Contratti, la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significativi pregiudizi all'Ordine;
- CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'Amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- CONSIDERATO che l'avv. Anna Lagonegro, operatore economico uscente, ha fornito in precedenza un servizio di eccellente livello con notevole soddisfazione dell'Ordine e degli iscritti, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, osservando puntualmente la disciplina del rapporto contrattuale con esecuzione a regola d'arte delle prestazioni previste, in termini qualitativi pienamente rispondenti alle relative prescrizioni;
- TENUTO CONTO che nella determinazione dell'offerta del corrispettivo, sin dall'inizio del rapporto contrattuale ed anche in occasione del presente affidamento, l'avv. Anna Lagonegro ha tenuto conto del *quantum* delle risorse economiche dell'Ordine e che nell'espletamento dell'attività non ha mai richiesto ulteriori oneri economici, anche laddove l'impegno è stato di gran lunga superiore a quello contrattualmente pattuito;
- RILEVATA la particolare e specifica qualificazione dell'avv. Anna Lagonegro che emerge dalle attività svolte di tipologia similare per gli Enti di rappresentanza dei geologi e per altri Ordini Professionali;
- CONSIDERATA, inoltre, che l'elevata specializzazione dell'avv. Anna Lagonegro nel settore dell'ordinamento della professione di geologo, dopo accurata verifica, non si rinviene in capo ad altri operatori presenti sul mercato trattandosi di un *unicum* per l'eccellente esperienza trentennale, per i risultati conseguiti a livello giurisprudenziale e normativo, per il fattivo e rilevante apporto alla professione di geologo, per le pubblicazioni in materia, di talché risulta difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con altro operatore economico, anche in ragione del peculiare oggetto dell'attività da espletare e delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche di contesto territoriale;
- CONSIDERATO altresì che, un'applicazione formalistica del principio di rotazione, oltre che non calibrata alle peculiarità del settore in esame dove gli operatori presenti non risultano avere una competenza tale da misurarsi con quella del legale scelto, sarebbe in contrasto con l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 poiché non consentirebbe all'Ordine di raggiungere il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza;
- ATTESTATO che l'avv. Anna Lagonegro non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

- RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;
- RITENUTO, altresì, di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato, come verrà comunicato dall'affidataria, nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- DEMANDATI al RUP, anche per mezzo dell'Ufficio di segreteria, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al D. Lgs. 36/2023;
- RITENUTO, infine, di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con le clausole essenziali sopra richiamate e con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'affidatario a titolo di accettazione.

DELIBERA
all'unanimità dei presenti

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, all'avv. Anna Lagonegro, nata a Roma il 30.01.1963; COD. FISC.: LGN NNA 63A70 H501G; P. I.V.A. 9089770581; con Studio professionale in Roma (00144) al Viale dell'Umanesimo n° 49 (sede principale) e in Milano (20135) alla Via Crema n° 29 (sede secondaria) Tel. 06/68135080 - 02/49697948 -351/9017865 347/8285233 - e-mail: studiolagonegro@gmail.com; PEC/Domicilio Digitale: annalagonegro@ordineavvocatiroma.org, per un importo pari ad € 20.000,00 annui (di cui € 17.391,31 per compensi e € 2.608,69 per spese forfettarie al 15% ex art. 2, comma 2 D.M. 10.03.2014, n° 55, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n° 147), oltre IVA, CpA, e con applicazione della ritenuta d'acconto nella misura di legge, le prestazioni di attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziali, consistente in pareri scritti e verbali; redazione lettere e note e/o diffide ad Enti privati, ad Enti ed Istituzioni Pubbliche, ad Enti Pubblici territoriali, ad Amministrazioni Pubbliche di competenza; redazione delibere; consulenza al Consiglio di Disciplina; quant'altro eventualmente connesso (con espressa esclusione di corsi di approfondimento e aggiornamento anche ai fini dell'APC, nonché partecipazione e interventi a congressi e convegni). La durata contrattuale è pari ad anni tre, a partire dal 1° gennaio 2026 con scadenza al 31 dicembre 2028, salvo proroga alle medesime condizioni per consentire nuovo affidamento. Si precisa che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dott.ssa Geol. Federica Ravasi

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA - LOMBARDIA